

# Legge di bilancio 2017

## Art. 32 (NO TAX-AREA)

**Con la legge di BILANCIO 2017 si applica a tutti i pensionati una disciplina uniforme della NO TAX-AREA**

### Regole a confronto 1/3

Testo unico delle imposte sui redditi in vigore nel 2016 art. 13	Legge di bilancio 2017 art. 32	Come sarà modificato l'art. 13 del Testo unico delle imposte dirette
<p><b>Regola NO TAX-AREA pensionati &lt; 75 anni</b></p> <p><b>Art 13 c. 3, lett. a), b), c)</b></p> <p>3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:</p> <p>a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;</p> <p>b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;</p> <p>c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.</p>	<p><b>Nuova regola NO TAX-AREA pensionati</b></p> <p><b>L'articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta <i>no tax area</i> per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.</b></p> <p>Quest'ultima misura è pari a:</p> <p>♣ <b>1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);</b></p> <p>♣ <b>1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;</b></p> <p>♣ <b>una quota proporzionale - rispetto ad una base di calcolo pari a 1.297 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro.</b></p>	<p><b>L'art. 32 della legge di stabilità 2017 stabilisce una nuova disciplina inerente le detrazioni relative ai redditi di pensione intervenendo sui punti di seguito descritti:</b></p> <p>a) <b>elimina il riferimento all'età del pensionato;</b></p> <p>b) <b>estende a tutti i pensionati le regole già previste per i redditi di pensione dei soggetti con una età non inferiore a 75 anni;</b></p> <p>c) <b>il nuovo art 13 del Tuir conterrà due regole invece che tre relative alle detrazioni d'imposta poiché saranno unificati il comma 3 e comma 4 dell'ex art.13.</b></p> <p><b>Considerazioni</b></p> <p><b>I vantaggi fiscali che si determinano con la legge di stabilità in commento, si concretizzano esclusivamente per i pensionati che nel 2017 hanno una età inferiore a 75 anni.</b></p> <p><b>al fine di determinare l'equiparazione della NO TAX-AREA tra i redditi di pensione ed i redditi di lavoro dipendente sarà necessario uniformare la disciplina delle detrazioni d'imposta a quelle dei redditi di lavoro dipendente, così come previsti dall'art. 13, c. 1, lett. a),b),c), e c. 1-bis</b></p>

### Regole a confronto 2/3

Testo unico delle imposte sui redditi in vigore nel 2016 art. 13	Legge di bilancio 2017 art. 32	Come sarà modificato l'art. 13 del Testo unico delle imposte dirette
<p><b>Regola NO TAX-AREA pensionati <math>\geq</math> 75 anni</b></p> <p><b>Art 13 c. 4, lett. a), b), c)</b></p> <p>4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:</p> <p>a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</p> <p>b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;</p> <p>c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.</p>	<p><b>Nessuna novità</b></p>	<p><b>Nessuna novità</b></p>

### Regole a confronto 3/3

<b>Testo unico delle imposte sui redditi in vigore nel 2016 art. 13</b>	<b>Legge di bilancio 2017 art. 32</b>	<b>Come sarà modificato l'art. 13 del Testo unico delle imposte dirette</b>
<p style="text-align: center;"><b>Regola NO TAX-AREA lavoratori dipendenti</b>  <b>Art 13 c. 1, lett. a), b), c), c. 1-bis</b></p> <p><b>1.</b> Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:</p> <p><b>a)</b> 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;</p> <p><b>b)</b> 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p><b>c)</b> 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.</p> <p><b>1-bis.</b> Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:</p> <p>1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;</p> <p>2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro</p>	<p><b>Nessuna novità</b></p>	<p><b>Nessuna novità</b></p>

## Formule detrazioni teoriche a confronto 2016/2017

Detrazioni per redditi di pensione 2016				Detrazioni per redditi di pensione 2017				
	ETA'	Fascia reddito	Importo detrazioni	ETA'	Fascia reddito	Importo detrazioni		
Pensionato	< 75 anni	Fino a € <b>7.750</b>	<b>1.783</b>	R I F E R I M E N T O  E L I M I N A T O	Fino a € <b>8.000</b>	<b>1.880</b>		
		Tra € <b>7.751 e € 15.000</b>	<b>1.255</b> + $\frac{[528 \times (15.000 - R.C.)]}{7250}$				Tra € <b>8.001 e € 15.000</b>	<b>1.297</b> + $\frac{[583 \times (15.000 - R.C.)]}{7000}$
		Tra € <b>15.001 e € 55.000</b>	<b>1.255</b> x $\frac{[(55.000 - R.C.)]}{40.000}$					
	= / > 75 anni	Fino a € <b>8.000</b>	<b>1.880</b>		Tra € <b>8.001 e € 15.000</b>	<b>1.297</b> + $\frac{[583 \times (15.000 - R.C.)]}{7000}$		
		Tra € <b>8.001 e € 15.000</b>	<b>1.297</b> + $\frac{[583 \times (15.000 - R.C.)]}{7000}$				Tra € <b>15.001 e € 55.000</b>	<b>1.297</b> x $\frac{[(55.000 - R.C.)]}{40.000}$
		Tra € <b>15.001 e € 55.000</b>	<b>1.297</b> x $\frac{[(55.000 - R.C.)]}{40.000}$					
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente 2016 /2017								
Fascia reddito				Importo detrazioni				
Fino a € <b>8.000</b>				<b>1.880</b>				
Tra € <b>8.001 e € 28.000</b>				<b>978</b> + $\frac{[902 \times (28.000 - R.C.)]}{20.000}$				
Tra € <b>28.001 e 55.000</b>				<b>978</b> x $\frac{[(55.000 - R.C.)]}{27000}$				

**Glossario: R.C. = Reddito Complessivo**

### Considerazione

- a) Come si evince dalla tabella di cui sopra i vantaggi fiscali si concretizzano esclusivamente per i pensionati che nell'anno fiscale 2017, hanno ancora un'età inferiore a 75 anni poiché l'art 32, della legge di bilancio prevede l'unificazione della disciplina delle detrazioni per i redditi di pensione applicando la regola in vigore nel 2016 per i redditi di pensione dei soggetti ultra 74 anni;
- b) le formule a confronto di cui alla tabella succitata sono le sintesi delle regole previste nell'art. 13 del Tuir in vigore dal 01/01/2016 come modificato dalla legge 28/12/2015 n. 208 e quelle che andrà in vigore nel 2017 dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio 2017;
- c) **nel sistema fiscale italiano non esiste per norma legislativa una quota esente dall'imposta sul reddito. La quota esente deriva invece dal calcolo matematico relativo alla differenza tra imposta lorda e detrazione spettante. Tale valore varia in virtù delle fasce di reddito, in virtù dei valori delle detrazioni previste relative alle fattispecie dei contribuenti in essere, delle tipologie reddituale e dei periodi di produzione del reddito;**
- d) applicando le formule in vigore nel 2017 di cui alla tabella su indicata la quota esente per i redditi di pensione corrisponde a 8.125 euro per tutti i pensionati, ed euro 8.145 euro di quota esente per i redditi di lavoro dipendente (si precisa che il valore di tali quote esenti è da prendere in considerazione solo se il periodo di produzione del reddito corrisponde a 365 gg.).

## Irpef a confronto regole anno 2017/2016 “Pensionato ≤ 75 anni”

REDDIT O	IRPEF SPETTANTE SU REDDITO REGOLE 2017	IRPEF SPETTANTE SU REDDITO REGOLE 2016	DIFFERENZE IRPEF SPETTANTE 2017/2016 <u>Riduzione IRPEF</u>	DIFFERENZE 2017/2016 Riduzione <u>Addizionale<sup>1</sup></u> <u>Regionale IRPEF</u>	DIFFERENZE 2017/2016 Riduzione <u>Addizionale<sup>2</sup></u> <u>Comunale IRPEF</u> <u>Aliquota 0,8</u>	<u>Risparmio</u> <u>fiscale</u> <u>totale</u> <u>2017/2016</u>
7.750	0	0	0	0	0	0
7.800	0	15	-15	-126	-62	203
7.900	0	45	-45	-128	-63	246
8.000	0	75	-75	-130	-64	269
8.125	0	113	-113	-132	-65	310
8.145	0 (5,48) <sup>3</sup>	119	-119	-132	-65	316
8.160	0 (10,15) <sup>3</sup>	124	-124	-132	-65	321
8.182	17	130	-113	0	0	113
9.000	273	378	-105	0	0	105
10.000	587	681	-94	0	0	94
11.000	900	984	-84	0	0	84
12.000	1.213	1.287	-74	0	0	74
13.000	1.526	1.589	-63	0	0	63
14.000	1.840	1.892	-52	0	0	52
15.000	2.153	2.195	-42	0	0	42
16.000	2.455	2.496	-41	0	0	41
17.000	2.758	2.798	-40	0	0	40
18.000	3.060	3.099	-39	0	0	39
19.000	3.363	3.401	-38	0	0	38
20.000	3.665	3.702	-37	0	0	37
21.000	3.968	4.003	-35	0	0	35
22.000	4.270	4.305	-35	0	0	35
24.000	4.875	4.907	-32	0	0	32
25.000	5.177	5.209	-32	0	0	32
26.000	5.480	5.510	-30	0	0	30
28.000	6.085	6.113	-28	0	0	28
30.000	6.909	6.936	-27	0	0	27
35.000	8.972	8.993	-21	0	0	21
40.000	11.034	11.049	-15	0	0	15
45.000	13.096	13.106	-10	0	0	10
50.000	15.158	15.163	-5	0	0	5
55.000	17.220	17.220	0	0	0	0

**NOTE:**

<sup>1</sup> l'Addizionale Regionale corrisponde alla Regione Piemonte

<sup>2</sup> l'Addizionale Comunale corrisponde al comune di Alessandria poiché non è prevista nessuna quota di esenzione

<sup>3</sup> per effetto di norma legislativa se l'imposta a debito IRPEF non supera 10,33 euro non si pagano le imposte in commento di cui alla tabella succitata.

## Irpef a confronto regole anno 2017 tra “Redditi di pensione e Redditi di lavoro dipendente”

A	B	C	D = B - C
REDDITO IMPONIBILE	IRPEF SPETTANTE SU REDDITO di pensione	IRPEF SPETTANTE SU REDDITO di lavoro dipendente	Differenza IRPEF
7.750	0	0	0
7.800	0	0	0
7.900	0	0	0
8.000	0	0	0
8.125	0	0	0
8.145	0 (5,48) <sup>1</sup>	0	0
8.160	0 (10,15) <sup>1</sup>	0	0
8.182	17	0 (10,07) <sup>1</sup>	+ 17
9.000	273	235	+ 38
10.000	587	510	+ 77
11.000	900	785	+ 115
12.000	1.213	1.060	+ 153
13.000	1.526	1.336	+ 190
14.000	1.840	1.611	+ 229
15.000	2.153	1.886	+ 267
16.000	2.455	2.201	+ 254
17.000	2.758	2.516	+ 242
18.000	3.060	2.831	+ 229
19.000	3.363	3.146	+ 217
20.000	3.665	3.461	+ 204
21.000	3.968	3.776	+ 192
22.000	4.270	4.091	+ 179
24.000	4.875	4.722	+153
25.000	5.177	5.037	+ 140
26.000	5.480	5.352	+ 128
28.000	6.085	5.982	+ 103
30.000	6.909	6.814	+ 95
35.000	8.972	8.896	+ 76
40.000	11.034	10.977	+ 57
45.000	13.096	13.058	+ 38
50.000	15.158	15.139	+ 21
55.000	17.220	17.220	0

### NOTE:

<sup>1</sup> per effetto di norma legislativa se l'imposta a debito IRPEF non supera 10,33 euro non si pagano le imposte in commento di cui alla tabella succitata.

## Reddito disponibile al netto delle imposte a confronto anno 2017 tra “Redditi di pensione e Redditi di lavoro dipendente”

REDDITO LORDO	A REDDITO NETTO LAVORATORI DIPENDENTI	B BONUS <sup>1</sup> LAVORO DIPENDENTE	C = A + B REDDITO DISPONIBILE <sup>2</sup> LAVORATORE DIPENDENTE	D REDDITO DISPONIBILE <sup>3</sup> PENSIONATI	E = C - D DIFFERENZA REDDITO DISPONIBILE
7.750	7.750	0	7.750	7.750	0
7.800	7.800	0	7.800	7.800	0
7.900	7.900	0	7.900	7.900	0
8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
8.125	8.125	0	8.125	8.125	0
8.145	8.145	0	8.145	8.145	0
8.160	8.160	960	9.120	8.160	960
8.182	8.182	960	9.142	7.967	1.175
9.000	8.547	960	9.507	8.509	998
10.000	9.248	960	10.208	9.171	1.037
11.000	9.949	960	10.909	9.834	1.075
12.000	10.650	960	11.610	10.497	1.113
13.000	11.350	960	12.310	11.159	1.151
14.000	12.050	960	13.010	11.821	1.189
15.000	12.751	960	13.711	12.484	1.227
16.000	13.407	960	14.367	13.153	1.214
17.000	14.062	960	15.022	13.820	1.202
18.000	14.718	960	15.678	14.489	1.189
19.000	15.374	960	16.334	15.157	1.177
20.000	16.030	960	16.990	15.826	1.164
21.000	16.685	960	17.645	16.494	1.151
22.000	17.341	960	18.301	17.162	1.139
24.000	18.651	960	19.612	18.498	1.114
25.000	19.307	480	19.787	19.167	620
26.000	19.963	0	19.963	19.835	128
28.000	21.274	0	21.274	21.172	102
30.000	22.371	0	22.371	22.276	95
35.000	25.112	0	25.112	25.036	76
40.000	27.853	0	27.853	27.796	57
45.000	30.595	0	30.595	30.557	38
50.000	33.336	0	33.336	33.317	19
55.000	36.078	0	36.078	36.078	0

### NOTE:

<sup>1</sup> Il bonus per redditi di lavoro dipendente spetta alle seguenti condizioni:

- a) se la differenza tra l'irpef a debito e la detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente è maggiore di zero;
- b) spetta per intero (960 euro) se l'importo del reddito non supera 24.000 euro;
- c) spetta in modo decrescente fino ad azzerarsi se il reddito si colloca nella fascia tra 24.000 euro e 26.000 euro applicando la formula di seguito indicata:  $960 \times [(26.000 - R.C.) / 2.000]$ .

<sup>2</sup> il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti corrisponde alla differenza tra il reddito lordo e le imposte a debito (Irpef + Addizionale Regionale + Addizionale Comunale) e sommando il bonus di 80 euro mensile nella misura prevista.

<sup>3</sup> il reddito disponibile dei pensionati corrisponde alla differenza tra il reddito lordo e le imposte a debito (Irpef + Addizionale Regionale + Addizionale Comunale).

## Articolo 26 (Quattordicesima)

**Confronto tra quattordicesima in vigore, e quattordicesima prevista dal verbale sottoscritto tra governo e OO.SS di cui all'art. 26 legge bilancio 2017**

soggetti	Anni di contribuzione	Anno 2016 importo pensione ≤1,5 volte il trattamento minimo	Anno 2017 importo pensione ≤1,5 volte il trattamento minimo	Anno 2016 importo pensione ≤2 volte il trattamento minimo	Anno 2017 importo pensione tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo
Lavoratori dipendenti	Fino a 15	Euro 336,00	Euro 437,00	Non previsto	Euro 336,00
Lavoratori autonomi	Fino a 18	Euro 336,00	Euro 437,00	Non previsto	Euro 336,00
Lavoratori dipendenti	Oltre 15 e fino a 25	Euro 420,00	Euro 546,00	Non previsto	Euro 420,00
Lavoratori autonomi	Oltre 18 e fino a 28	Euro 420,00	Euro 546,00	Non previsto	Euro 420,00
Lavoratori dipendenti	Oltre 25	Euro 504,00	Euro 655,00	Non previsto	Euro 504,00
Lavoratori autonomi	Oltre 28	Euro 504,00	Euro 655,00	Non previsto	Euro 504,00

### Requisiti per il diritto alla "quattordicesima"

**Età** : pari o superiore a 64 anni;

**Reddito personale**: non superiore a due volte il minimo;

**Quattordicesima ai superstiti**: in tale ipotesi la contribuzione viene considerata in aliquota di reversibilità.

**Valutazione dei redditi**: sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte, quelli soggetti a ritenute alla fonte o ad imposta sostitutiva, i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

### Redditi da non considerare

**Pensioni** di guerra; **Indennità** per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; **Indennizzo** previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; **Somma** di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa; **Sussidi** economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

### Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

### Ridefinizione clausola di salvaguardia

A solo titolo esemplificativo, si fa riferimento al trattamento minimo previsto per l'anno 2016 corrispondente ad euro 501,89 mensili per determinare i limiti di reddito per i quali spetta l'agevolazione in commento, e per ridefinire la clausola di salvaguardia per i soggetti che superano di poco i limiti di reddito di seguito indicati al fine di erogare a tali soggetti una somma aggiuntiva ridotta in modo proporzionale onde evitare che chi percepisce una pensione di poco superiore a tali limiti abbia un reddito disponibile inferiore ai soggetti che percepiscono una pensione più bassa:

#### limite di reddito 1,5 volte il trattamento minimo

$501,89 \times 1,5 \times 13 \text{ mensilità} = 9.786,85$

#### limite di reddito 2 volte il trattamento minimo

$501,89 \times 2 \times 13 \text{ mensilità} = 13.049,14$

#### Esempi

1°) Ipotizziamo che un soggetto con 15 anni di contributi percepisca una pensione pari a 9.800 euro la quota di quattordicesima corrisponde a.  $9786,85 + 437 - 9.800 = 423,85$ .

2°) Ipotizziamo che un soggetto con 15 anni di contributi percepisca una pensione pari a 13.100 euro la quota di quattordicesima corrisponde a.  $13049,14 + 336 - 13.100 = 285,14$ .



## **ART.29, (CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI)**

**Confronto tra CUMULO in vigore, CUMULO previsto dal verbale sottoscritto tra governo e OO.SS di cui all'art. 29 legge bilancio 2017.**

specifiche	Cumulo legge 228/2012	Cumulo art. 29 legge di bilancio 2017	Differenze cumulo
<b>Onere</b>	Gratuito	<b>Gratuito</b>	Nessuna
<b>Diritto</b>	Pensione di vecchiaia, inabilità, indiretta, nel sistema misto	<b>Pensione di vecchiaia, inabilità, indiretta, nel sistema misto</b> <b>Pensione anticipata nel sistema misto</b>	Si allarga la platea ai soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità.
<b>Requisiti</b>	*20 anni di anzianità contributiva <b>Ovvero</b> *15 anni se maturati al 21/12/1992 * il limite di 20 anni ovvero 15 anni si raggiunge sommando i periodi non coincidenti delle diverse gestioni previdenziali; *età prevista per la generalità dei lavoratori <b>CONSIDERAZIONI:</b> <b>il cumulo si applica esclusivamente per percepire un'unica pensione di vecchiaia, nei casi in cui non si raggiunge il limite contributivo di anzianità prevista in almeno una delle forme assicurative obbligatorie in cui si è iscritti.</b>	<b>Pur rimanendo in vigore i requisiti di cui alla legge 228/2012 si aggiunge un ulteriore requisito, allargando quindi la platea degli aventi diritto e cioè:</b> <b>tale facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di percepire un'unica pensione può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno già raggiunto un autonomo diritto (20, o 15 anni) in una delle forme assicurative in cui si è iscritti.</b> <b>Inoltre introduce la possibilità di accesso al cumulo per i soggetti che hanno conseguito il requisito di anzianità contributiva (PENSIONE ANTICIPATA) indipendentemente dall'età anagrafica</b>	<b>Diritto in vigore nel 2016:</b> Si sommano i contributi delle diverse gestioni pensionistiche per raggiungere la contribuzione minima; <b>Esempio:</b> lavoratore che ha versato 12 anni di contribuzione all'INPS e 8 anni di contribuzione all'INPDAP soddisfa il requisito di 20 anni per la pensione di vecchiaia. <b>Diritto in vigore dal 2017:</b> regole 2016, e facoltà di fruire del diritto autonomo in una delle forme assicurative che prima era negato. <b>Esempio diritto aggiuntivo:</b> lavoratore che ha versato 20 anni di contribuzione all'INPS e 8 anni di contribuzione all'INPDAP
<b>Decorrenza</b>	Dal mese successivo	<b>Dal mese successivo</b>	Nessuna
<b>Calcolo</b>	Misto (può essere tutto retributivo, tutto contributivo, quota retributiva e quota contributiva) articolata in periodi diversi a seconda dell'anzianità al 31/12/1995 <b>Calcolo pro quota relativo alle singole gestioni ovvero regole sistema misto</b>	<b>Vedi regole colonna precedente</b>	Nessuna. <b>Considerazione:</b> L'erogazione di un'unica pensione è determinata sommando le quote determinate secondo le regole delle singole forme assicurative
<b>Gestioni interessate</b>	AGO ( FPLD, GESTIONI SPECIALI AUTONOMI) FONDI SOSTITUTIVI, FONDI ESCLUSIVI, GESTIONE SEPARATA.	AGO ( FPLD, GESTIONI SPECIALI AUTONOMI) FONDI SOSTITUTIVI, FONDI ESCLUSIVI, GESTIONE SEPARATA, <b>CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONISTI</b>	si aggiungono le <b>casse previdenziali dei professionisti</b>
<b>destinatari</b>	Soggetti di cui all'art. 1, comma 239, legge 228/2012, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per: invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata INPS e alle forme sostitutive ed esclusive delle medesime.	<b>Oltre alle regole in essere, la nuova regola deve prevedere la facoltà del destinatario di fruire del cumulo anche se ha maturato un diritto autonomo ovvero abbia maturato il diritto alla pensione anticipata.</b>	La differenza sta nel diritto del destinatario a fruire del cumulo, anche quando ha maturato un diritto autonomo della pensione di vecchiaia in una delle gestioni a cui si è iscritti

## **ART.29, C.3 E C.4 (CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI)** **NORMA TRANSITORIA**

I **commi 3 e 4** recano norme transitorie per i seguenti soggetti:

**soggetti che avessero già presentato domanda di **RICONGIUNZIONE** di cui agli art. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n.29**

il **comma 3**, prevede che per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione di cui agli art. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n.29, in quanto titolari di più periodi assicurativi in fondi diversi e non sia stato perfezionato il pagamento integrale degli importi dovuti e comunque non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito su richiesta dell'interessato il recesso e la restituzione di quanto eventualmente versato ed il tutto deve essere esercitato entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge in commento;

**soggetti che hanno già presentato domanda di pensione in **TOTALIZZAZIONE** ai sensi del [decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42](#)**

il **comma 4**, prevede che i soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'[articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) **CUMULO**, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del [decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42](#), anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

## TOTALIZZAZIONE

specifiche	Totalizzazione D.Lgs. 42/2006
<b>Onere</b>	Gratuito
<b>Diritto</b>	Pensione di vecchiaia, inabilità, indiretta – Pensione di anzianità (anticipata) il tutto secondo le regole al momento della richiesta del diritto
<b>Requisito (somma periodi)</b>	Somma periodi non coincidenti per i quali non è liquidata una pensione dalle gestioni in cui si è iscritto al fine di raggiungere il requisito minimo occorrente per il diritto alla pensione. Nella totalizzazione non vi è un trasferimento di contributi da un ente all'altro come avviene ad esempio per la ricongiunzione, ma la sommatoria virtuale dei periodi contributivi non coincidenti presenti nei diversi enti pensionistici al fine del raggiungimento del requisito minimo occorrente.
<b>Requisito contributivo</b>	<b>20 anni di contributi</b> per la pensione di vecchiaia. <b>FINESTRA MOBILE 18 MESI</b> ; <b>40 anni più speranza di vita di contributi</b> per pensione anzianità <b>FINESTRA MOBILE 21MESI</b>
<b>Requisito età</b>	<b>Pensione vecchiaia</b> : per gli anni 2016, 2017, 2018, l'età deve essere di 65 e 7 mesi; per gli anni 2019 e 2020 l'età deve essere di 66 anni <b>Pensione anzianità</b> : non è richiesto il requisito anagrafico, anzianità contributiva 40 anni più speranza di vita, per il triennio 2016, 2018, 2019 è necessario aver versato 40 anni e 7 mesi di contributi; per il biennio 2019, 2020 41 anni di contributi
<b>Sistema calcolo</b>	<b>Tutto contributivo</b>
<b>Gestioni interessate</b>	AGO ( FPLD, GESTIONI SPECIALI AUTONOMI) FONDI SOSTITUTIVI, FONDI ESCLUSIVI, GESTIONE SEPARATA, CASSE LIBERO PROFESSIONALI <sup>1</sup> .

### NOTE

<sup>1</sup> la totalizzazione dei soggetti iscritti alle casse libero professionali può essere attuata se il calcolo della pensione viene effettuato con il metodo contributivo.

## Confronto tra CUMULO tenendo conto del verbale firmato con il governo e totalizzazione

specifiche	Cumulo	Totalizzazione
<b>Onere</b>	<b>Gratuito</b>	<b>Gratuito</b>
<b>Enti previdenziali</b>	<b>Tutti</b> AGO ( FPLD, GESTIONI SPECIALI AUTONOMI) FONDI SOSTITUTIVI, FONDI ESCLUSIVI, GESTIONE SEPARATA.	<b>Tutti</b> AGO ( FPLD, GESTIONI SPECIALI AUTONOMI) FONDI SOSTITUTIVI, FONDI ESCLUSIVI, GESTIONE SEPARATA, CASSE LIBERO PROFESSIONALI.
<b>Diritto</b>	<b>Pensione di vecchiaia, pensione di anzianità</b>	<b>Pensione di vecchiaia, pensione di anzianità</b>
<b>Requisiti</b>	<p><b>*20 anni di anzianità contributiva</b> <b>Ovvero</b> <b>*15 anni se maturati al 21/12/1992</b> <b>Ovvero</b> <b>*15 o 20 anni maturati in un fondo ed altro troncone contributivo in un altro fondo</b> <b>*età prevista per la generalità dei lavoratori</b> <b>Ovvero</b> <b>*42 anni e 10 mesi (oggi per gli uomini diritto pensione anticipata indipendentemente dall'età)</b> <b>*41 anni e 10 mesi (oggi per le donne diritto pensione anticipata indipendentemente dall'età)</b></p>	<p><b>Pensione di vecchiaia: 65 anni più speranza di vita e 20 anni di contributi;</b> <b>Pensione anzianità: 40 anni di contributi più speranza di vita</b></p>
<b>Decorrenza</b>	<b>Dal mese successivo</b>	<b>Pensione di vecchiaia dal 18° mese successivo;</b> <b>Pensione di anzianità dal 21° mese successivo</b>
<b>Calcolo</b>	<b>Misto per quota (retributivo, contributivo)</b>	<b>Tutto contributivo</b>
<b>Trattamento minimo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Somma aggiuntiva</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Maggiorazione sociale</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

## LE RICONGIUNZIONI

Per quanto riguarda le ricongiunzioni si ritiene non essere utile mettere a confronto tale modalità con le forme del cumulo e/o la totalizzazione poiché ogni ricongiunzione fa storia a sé, per cui bisogna sempre valutare la convenienza se attuare tale facoltà ovvero no.

Si ritiene invece utile mettere in evidenza le regole che sottendono al sistema della ricongiunzione:

Il sistema previdenziale italiano è gestito da numerosi enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di lavoratori che si possono inquadrare nei seguenti settori:

- a) fondi privati iscritti all'INPS, nel quale, oltre che al regime generale (AGO) gestisce dei fondi speciali
- b) l'INPDAP per i dipendenti pubblici
- c) i lavoratori autonomi
- d) i liberi professionisti (categorie dotate di casse proprie di previdenza)

la regola principale della ricongiunzione è quella che trasferendo i contributi da una gestione ad un'altra, in genere avviene a titolo oneroso.

Il diritto ed il calcolo della pensione avviene secondo le regole della gestione nella quale sono stati trasferiti i contributi che deve essere l'ultima a cui si è iscritto.

Non è possibile trasferire in modo parziale i contributi poiché la ricongiunzione opera ai fini di una pensione unica.

### I costi della ricongiunzione

I **costi**. Nel passato esistevano due tipologie di ricongiunzione: **onerosa e gratuita**. A partire dal mese di luglio del 2010, (per effetto della manovra del Governo Berlusconi) le norme che prevedevano la ricongiunzione gratuita è stata abolita, **per cui l'intero onere dell'operazione grava sul richiedente**.

nel caso dei contributi da riscatto, per evitare una lievitazione dei costi, è opportuno che la domanda di ricongiunzione sia presentata al più presto, se non proprio nel momento in cui, a causa di un trasferimento lavorativo, si venga obbligatoriamente iscritti ad un'altra cassa o fondo pensione pubblico e comunque è utile verificare la convenienza tra le somme da pagare e la quota di pensione che si percepisce alla maturazione del diritto.

#### CONSIDERAZIONE DI CARATTERE GENERALE INERENTE GLI ISTITUTI SU INDICATI:

**CONSIDERATO CHE LA PAGINA VERGOGNOSA DELLA RICONGIUNZIONE ONEROSA INTRODotta DAL GOVERNO BERLUSCONI CONTINUA A RIMANERE IN VIGORE, NONOSTANTE LE PROTESTE DELLE OO.SS. E DEI PATRONATI, L'ISTITUTO DEL CUMULO INDICATO NEL VERBALE DI SINTESI FIRMATO CON IL GOVERNO E CONSEGUENTEMENTE RIFORMATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017, DA' UNA RISPOSTA IMPORTANTE ANCHE SE PARZIALE AI LAVORATORI CHE NON POSSONO PERMETTERSI DI SPENDERE SOMME ESORBITANTI PER ACCEDERE ALL'ISTITUTO DELLA RICONGIUNZIONE.**

### **Art. 28. (Abolizione delle penalizzazioni) di seguito il testo della norma**

Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

#### **Nota: Aspettative di vita**

Si fa presente che anche su tali requisiti opera la norma di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010 che prevede l'adeguamento all'incremento della speranza di vita; tali adeguamenti saranno aggiornati con cadenza biennale (non più triennale) dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dall'art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011